

zione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Tenuto conto che in data 19 ottobre 2005 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - la relativa istruttoria per lo scioglimento a cui non è seguita alcuna opposizione, nei termini previsti;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina del commissario liquidatore:

«Piccola società cooperativa sociale Elios a r.l.», con sede in San Salvo, costituita per rogito notar Giovanni De Matteis in data 8 marzo 2003, posizione n. 1803/315389, codice fiscale n. 02043990692.

Chieti, 3 gennaio 2006

*Il direttore provinciale: DE PAULIS*

06A00469

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 dicembre 2005.

**Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio.**

### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, ed in particolare l'art. 3, comma 3;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2001, recante recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon;

Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/2003, ed in particolare l'art. 5, n. 3 e l'allegato VII;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2004/232/CE, del 3 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 riguardo l'uso di halon 2402;

Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 7 luglio 2005, con la quale l'Italia è stata condannata

per il mancato rispetto delle restrizioni e delle condizioni previste dall'art. 5, n. 3, del citato regolamento (CE) n. 2037/2000;

Ritenuto necessario uniformarsi alla suddetta sentenza e, pertanto, provvedere alle opportune modifiche al citato decreto 3 dicembre 2001;

Decreta:

Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre 2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 2037/2000, l'uso degli idroclorofluorocarburi è consentito in sostituzione degli halon nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori esistenti per i soli usi critici previsti nell'allegato VII dello stesso regolamento.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli previsti al comma 1, devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri di cui al comma 3.

3. I centri autorizzati di raccolta di idroclorofluorocarburi sono istituiti sulla base accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonché i produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro.

4. I centri di cui al comma 3 provvedono altresì al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli idroclorofluorocarburi contenuti in apparecchiature e impianti diversi da quelli di cui al comma 2, ove sia necessario, nel corso delle operazioni di manutenzione o in caso di smantellamento degli stessi.

5. Ai centri autorizzati di raccolta degli idroclorofluorocarburi si applicano, le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 3, 4, 5 e 6.»;

b) l'allegato I è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio*  
MATTEOLI

*Il Ministro  
delle attività produttive*  
SCAJOLA

06A00342